

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA - SEZIONE LAVORO

RICORSO IN APPELLO EX ART. 434 c.p.c.

Con istanza di notificazione per pubblici proclami

PER

QUARTARONE CORRADO nato il 31.12.1964 a Toronto e residente in Pachino (SR) alla Via Ferrucci F. n. 81 - 96018, C.F.: QRTCRD64T31Z401Q, rappresentato e difeso, come da procura in calce al presente ricorso, dagli avv.ti Aldo Esposito (C.F. SPSLDA82M29L845K, PEC aldo.esposito@ordineavvocatita.it) e Ciro Santonicola (C.F. SNTCRI84L12C129L, PEC ciro.santonicola@ordineavvocatita.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale sito in Castellammare di Stabia (Na), Via Amato n. 7.

Gli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento de quo al seguente numero di fax: 08119189944 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ciro.santonicola@ordineavvocatita.it.

APPELLANTE

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro *pro tempore*;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA, in persona del Dirigente *pro tempore*;
- AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA DI BOLOGNA, in persona del Dirigente *pro tempore*.



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. *Ciro Santonicola*
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

Tutti rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con sede a Bologna alla Via Alfredo Testoni, 6, 40123 Bologna BO, che ne ha affidato, nell'ambito del giudizio di primo grado, la trattazione all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 417bis c.p.c., e, pertanto, rappresentati e difesi nel precedente giudizio, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c. come introdotto dall'art. 42 D.Lgs 31 marzo 1998, n. 80 e successive modifiche, dalla Dott.ssa Daniela Bazzoni dipendente del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in servizio presso l'Ufficio V Ambito territoriale di Bologna, legalmente domiciliata presso il proprio Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro di cui all'art. 12 del D.Lvo 30 marzo 2001 n. 165, sito in Bologna, via De' Castagnoli, 1, uspbo.contenzioso@postacert.istruzione.it.

APPELLATI

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA TOTALE RIFORMA

della **Sentenza n. 638/2023** resa dalla **Sezione Lavoro del Tribunale di Bologna, non notificata e pubblicata in data 09.10.2023** nella causa R.G. n. 1058/2022, Giudice del Lavoro Dr. Marchesini, promossa con ricorso depositato il giorno 01.06.2022, avente ad oggetto: pubblico impiego, personale ATA, punteggio di inserimento nelle graduatorie di III fascia ATA.

RICOSTRUZIONE IN FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 01.06.2022 il Sig. Quartarone Corrado ha adito il Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di aver presentato la domanda di inserimento/aggiornamento nella III fascia delle graduatorie di Istituto ATA, per il triennio 2021/2024, trasmettendo la documentazione all'I.I. S Belluzzi - Fioravanti con sede a Bologna (BO) (allegato 5 produzione I grado).



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

L'appellante concorre per il profilo di Assistente Amministrativo (AA), Collaboratore Scolastico (CS) ed Assistente Tecnico (AT), poichè munito del titolo di accesso rappresentato dal Diploma di Maturità Professionale, conseguito in data 03.08.1984, presso l'Istituto Professionale Industria ed artigianato "P. CALAPSO" con sede a Siracusa, allegato n. 5 produzione.

Orbene, l'istante indica, nella sezione dedicata ai "titoli di servizio" della domanda ATA, di aver adempiuto agli obblighi di leva, prestando il servizio militare dal 04.09.1985 e 28.02.1987 presso il Ministero della Difesa – Marina Militare, "dopo il conseguimento del titolo/qualifica valido per l'accesso alle graduatorie A.T.A.", ergo, non in costanza di nomina.

L'odierno appellante, in sostanza, dopo aver conseguito il titolo di studio, idoneo per i corrispondenti profili professionali A.T.A., non ha potuto accettare le supplenze nella scuola per adempiere gli obblighi di leva secondo il principio dettato dall'art. 52 della Costituzione.

Ritenuta pertanto la contrarietà delle determinazioni ministeriali alle disposizioni normative di rango primario che disciplinano la materia, ha concluso chiedendo *"1) PREVIA DISAPPLICAZIONE del Decreto Ministeriale n. 50/21 con cui è stata indetta la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, per il triennio scolastico 2021/23, nella parte in cui - con particolare riferimento alle "Avvertenze Generali di cui all'Allegato A della Tabella di Valutazione dei Titoli Culturali e di Servizio della Terza Fascia delle Graduatorie di Istituto del Personale A.T.A. (sempre allegato 1, pag. 17) - prevede che il solo servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge "prestati in costanza di rapporto di impiego" sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica A.T.A., precludendo irrimediabilmente all'aspirante A.T.A. - che ha maturato il servizio militare di leva in un periodo nel quale non aveva ricevuto alcuna nomina dalle graduatorie A.T.A. (per questo definito "non in costanza di nomina") - di far valutare, detto periodo di leva, in termini di punteggio nelle future graduatorie, alla stregua del servizio militare "in costanza di nomina" (punti 6 per ogni anno di*



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. *Ciro Santonicola*
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni); 2) ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO del ricorrente - che ha prestato il servizio militare dopo aver conseguito il titolo valido per l'accesso alle graduatorie A.T.A. e in un periodo nel quale non aveva ricevuto alcuna nomina scolastica - al riconoscimento, in termini di punteggio e ai fini della migliore collocazione nelle graduatorie di terza fascia A.T.A. (vigenti nel triennio 2021/2023) funzionali alle supplenze, per i profili professionali interessati, del periodo di leva "non svolto in costanza di nomina" alla stregua del servizio militare "in costanza di nomina" (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni); 3) ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente - nella qualità di A.T.A. precario in possesso del titolo di studio valido per l'accesso al/ai corrispondente/i profili professionali, acquisito in epoca anteriore alla prestazione del servizio militare di leva - di vedersi riconosciuta la valutazione "per intero", all'interno delle graduatorie ove ha chiesto l'inclusione, del servizio militare di leva non effettuato in costanza di nomina, alla pari del servizio effettivo reso nella qualifica A.T.A. d'interesse; 4) CONDANNARE LE AMMINISTRAZIONI RESISTENTI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, e nella parte di rispettiva competenza, all'adozione degli atti necessari all'attribuzione del punteggio connesso al servizio militare di cui sopra e alla migliore collocazione nelle graduatorie; 5) emettere ogni consequenziale provvedimento a seguito dell'accoglimento delle domande; 6) condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c. ".

L'Amministrazione scolastica si è costituita in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso e concludendo per il suo rigetto.

La causa, istruita con prove documentali, veniva decisa in data 09.10.2023, con sentenza di rigetto n. 638/2023.

IN DIRITTO

STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

INDIVIDUAZIONE DEL QUANTUM APPELLATUM E CIRCOSCRIZIONE DELL'AMBITO DEL GIUDIZIO DI GRAVAME. PARTI DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATE.

La sentenza indicata in epigrafe viene impugnata integralmente nella parte in cui, pagine 2, 3, afferma quanto segue: *“Osserva il Tribunale che come rilevato dal Miur nella comparsa di costituzione e risposta, l’art. 2050 del Dlgs N°66/2010, prevede espressamente che il periodo di servizio di leva obbligatorio svolto in pendenza del rapporto di lavoro con l’Amministrazione, sia valutato alla stregua del servizio svolto negli impieghi civili presso enti pubblici, ed il D.M. N°50/2021 ha dato applicazione alla suddetta norma primaria, con conseguente legittimità del punteggio di 0,60 punti attribuito al ricorrente, per il servizio di leva obbligatorio svolto non in costanza di rapporto.*

Sul punto il Tribunale aderisce alla Giurisprudenza di seguito indicata(Tar Lazio sez. 3° bis Sent. N°8254 del 12-07-2021 e N°6355 del 28-05-2021, Consiglio di Stato Sez.2 N°4259 del 22-11-2011, Corte di Appello di Milano Sezione Lavoro N°166/2021 del 11-02-2021).

Rileva altresì il Tribunale che “nel nostro ordinamento il servizio militare reso in costanza di rapporto – così come la malattia, l’infortunio, la gravidanza, il puerperio ed altre situazioni ritenute meritevoli di tutela (v. art. 2110 c.c. e D.Lgs. C.P.S. 303/1946, che ha implicitamente abrogato l’art. 2111, 1° comma, c.p.c.), costituisce una legittima causa di sospensione del rapporto di lavoro con diritto del soggetto assente alla conservazione del posto e al mantenimento del trattamento retributivo e contributivo come se avesse effettivamente lavorato.

L’assegnazione al lavoratore chiamato alle armi in costanza di rapporto del medesimo punteggio che avrebbe conseguito se avesse lavorato costituisce, dunque, un corollario del sovrastante principio di piena tutela di tale situazione in ambito lavorativo” (Corte d’Appello Genova N°182/2021).

Diversamente, in mancanza di un rapporto di impiego con il Ministero dell’Istruzione, il servizio militare prestato dal ricorrente non può essere equiparato a quello “reso nella medesima qualifica” (valutato con punti 6 per anno) ma soltanto a quello “reso alle dipendenze di altre amministrazioni statali” (valutato con punti 0,60 per anno)”, come previsto dal D.M. n. 50/2021, le



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

cui disposizioni non contrastano con alcuna norma imperativa di legge ed appaiono pienamente conformi all'art. 3 Cost.. Pertanto le domande svolte dal ricorrente sono infondate e vengono respinte.”.

In sostanza, il Giudice di prime cure ha affermato che il mancato riconoscimento dei 6 punti, riferiti all'anno di servizio militare, sia derivato dal suo svolgimento “non in costanza di impiego”, ritenendo, in qualche modo, ragionevole l'assegnazione di un punteggio più elevato circoscritta alle sole posizioni di quanti abbiano dovuto interrompere il rapporto di lavoro, posto in essere con la P.A., in ragione della leva.

La sentenza di primo grado sostiene che il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di lavoro con l'Amministrazione non possa essere valutato alla stessa stregua del servizio reso in costanza di nomina, attribuendo al ricorrente un punteggio inferiore per il servizio di leva. Questa interpretazione si baserebbe sulla previsione contenuta nell'articolo 2050 del D.Lgs. n. 66/2010 e nel D.M. n. 50/2021. Inoltre, sottolinea il principio per cui il servizio militare in costanza di rapporto sarebbe considerato motivo legittimo di sospensione del lavoro, garantendo la conservazione del posto e il mantenimento del trattamento economico, come se il lavoratore avesse effettivamente lavorato.

MOTIVI DI DIRITTO

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 20 LEGGE 958 DEL 1986.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 485, COMMA 7, D. LGS. 297/94.
RILEVATO ECCESSO DI POTERE, ALL'INTERNO DELLA NORMATIVA
MINISTERIALE, NELLA PARTE IN CUI - IN PRESENZA DI UN IDENTICO SERVIZIO
MILITARE, SEPPUR SVOLTO “NON IN COSTANZA DI NOMINA” - NON È
RICONOSCIUTO PARI PUNTEGGIO.**



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. *Ciro Santonicola*
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

Al fine di consentire il ribaltamento dell'interpretazione minoritaria offerta dal Tribunale di primo grado, si espone quanto segue: la sentenza di primo grado sembra aver interpretato in modo restrittivo l'articolo 2050 del D.Lgs. n. 66/2010, focalizzandosi unicamente sul servizio di leva svolto in costanza di rapporto di lavoro. Tuttavia, una lettura del dato normativo più ampia e conforme ai principi costituzionali di eguaglianza (art. 3 Cost.) e del diritto al lavoro (art. 4 Cost.) suggerirebbe che ogni servizio militare dovrebbe essere riconosciuto e valorizzato, indipendentemente dalla contemporanea esistenza di un rapporto di lavoro con l'Amministrazione.

L'interpretazione data dal Primo Giudicante non solo contraddice l'intenzione del Legislatore di valorizzare il servizio militare come contributo alla collettività, ma introduce anche una forma di discriminazione tra chi ha prestato servizio in costanza di rapporto e chi no, nonostante entrambi abbiano adempiuto ad un dovere verso la nazione.

Sulla questione è già autorevolmente intervenuta la Corte di Appello di Milano (allegato 1), che con la sentenza n. 789/2023, ha accolto l'appello proposto contro la sentenza del Tribunale del Lavoro di Lecco n. 42/2023.

Il ragionamento motivazionale della Corte si è basato sui seguenti punti chiave:

- **Il D.M. 50 del 03.03.2021, nel prevedere che il servizio militare sia valutato solo se svolto in costanza di nomina, ha limitato indebitamente la portata dell'art. 485, comma 7, del D.Lgs. n. 297/1994 (Testo Unico Scolastico), normativa di rango superiore, secondo cui il servizio militare è valido a tutti gli effetti;**
- **Tale limitazione contrasta con l'art. 52 della Costituzione, che sancisce come l'adempimento del servizio militare non possa pregiudicare la posizione lavorativa del cittadino;**
- **La Cassazione, con l'ordinanza n. 5679/2020, ha chiarito che il servizio militare vada valutato anche ai fini dell'accesso mediante graduatorie, trattandosi di selezioni concorsuali a cui si applica il regime dell'art. 2050 del D.Lgs. n. 66/2010;**



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

-L'art. 2050 di cui sopra, citato dal Giudice di Prime Cure, va interpretato nel senso che il servizio di leva e quello civile sono sempre valutabili ai fini della carriera e dell'accesso ai ruoli, “anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro”.

Riepilogando, la Corte Milanese ha ritenuto illegittima la previsione del D.M. che consente la valutazione per intero del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, riconoscendo al ricorrente il diritto al maggior punteggio per il servizio militare prestato successivamente al diploma.

Tra l'altro, la sentenza n. 41894/2021 della Suprema Corte di Cassazione ha affrontato la questione della valutazione del servizio militare di leva, sostenendo che l'articolo 485, comma 7, del d.lgs. n. 297/1994, che riconosce validità a tutti gli effetti al periodo di servizio militare di leva o per richiamo e al servizio civile sostitutivo, debba essere interpretato nel senso di attribuire un punteggio utile anche ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie, indipendentemente dal fatto che tale servizio sia stato prestato in costanza di rapporto di lavoro.

Contrariamente a quanto sostenuto dal Ministero e dal Primo Giudicante, la Corte di Cassazione ha chiarito che l'articolo 485 del D. Lgs. 297/1994 non è limitato alla sola ricostruzione di carriera post-assunzione in ruolo, ma assume una portata più ampia che comprende anche la valutazione dei titoli nelle graduatorie.

Ancor meglio, l'articolo 2050 del d.lgs. n. 66/2010 stabilisce che il servizio militare debba essere valutato nei concorsi pubblici con lo stesso punteggio attribuito ai servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, sia in pendenza di rapporto di lavoro che al di fuori di esso.



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. *Ciro Santonicola*
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha tra l'altro delineato un principio secondo cui il servizio militare di leva deve essere considerato quale titolo di merito nei concorsi pubblici, indipendentemente dal contesto in cui è stato prestato. Questo principio si pone in contrasto con l'interpretazione, tra l'altro minoritaria, espressa dal Consiglio di Stato (richiamata dal citato Tribunale di Bergamo) nella sentenza Reg. Prov. Coll. n. 11602/2022, che ha attribuito un punteggio inferiore al servizio militare svolto al di fuori del rapporto di lavoro in essere.

Da un punto di vista sistematico e logico, l'interpretazione della Corte di Cassazione appare più coerente con il principio di tutela del servizio militare quale esperienza di valore per la collettività, che non dovrebbe essere sminuita in base al contesto in cui è stata prestata. Inoltre, tale interpretazione evita discriminazioni tra chi ha prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro e chi lo ha fatto al di fuori di tale contesto, garantendo un trattamento equo e uniforme a tutti i cittadini che hanno adempiuto ai loro doveri verso la Nazione.

L'articolo 84 del DPR n. 417/1974 disciplinava il riconoscimento del servizio militare di leva ai fini della carriera dopo l'assunzione in ruolo, collegandosi all'articolo 81 dello stesso DPR e, attraverso questo, all'articolo 3 del DL n. 370/1970. Ebbene, con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 297/1994, le disposizioni relative al riconoscimento del servizio militare sono state integrate nel nuovo testo unico, in particolare nell'articolo 485 che regola il riconoscimento del servizio militare ai fini della carriera del personale scolastico. L'articolo 676 del D.Lgs. n. 297/1994 stabilisce che le disposizioni contenute nel testo unico si applicano nella formulazione ivi risultante, il che significa che le norme precedenti, tra cui quelle del DPR n. 417/1974, sono state assorbite e sostituite da quelle del nuovo testo unico.

Per quanto concerne la disciplina generale della leva, l'articolo 77 del DPR 14 febbraio 1964 n. 237, nel testo modificato dall'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986 n. 958, conteneva disposizioni che sono state poi sovrapponibili a quelle dell'articolo 2050, commi 1 e 2, del D.Lgs n. 66/2010. Questo



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. *Ciro Santonicola*
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944
Pec ciro.santonicola@ordineavvocati.it

articolo stabilisce che i periodi di servizio militare sono valutabili nei concorsi pubblici e che tale valutazione è possibile anche se il servizio è stato prestato in pendenza di rapporto di lavoro.

La Corte di Cassazione, ancora una volta, ha osservato che la disposizione dell'articolo 2050 del D.Lgs del 2010, in una lettura integrata con il comma precedente, non limiti la valutazione dei periodi di servizio militare nei concorsi pubblici ma ne costituisca una specificazione, confermando che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro siano valutabili ai fini concorsuali.

Questa autorevole tesi è in linea con il principio costituzionale di cui all'articolo 52, comma 2, della Costituzione, che riconosce l'importanza del servizio obbligatorio per la nazione e ne promuove la valutazione a fini concorsuali o selettivi.

Ergo, il riferimento all'articolo 485 del D.Lgs. n. 297/1994, all'articolo 77, comma sette e otto, del DPR n. 237/1964, e all'articolo 2050, commi uno e due, del D.Lgs. n. 66/2010, indica che il servizio militare di leva deve essere valutato nei concorsi pubblici e per l'accesso ai ruoli pubblici, in maniera non inferiore alla valutazione prevista per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.

Con la riforma del servizio militare di leva, di cui all'art. 20 della legge n. 958/1986, si dispose che il servizio di leva fosse ritenuto, a tutti gli effetti, *“valido per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico”*.



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

Il chiaro tenore letterale della norma, ancor oggi, esplicita la volontà del legislatore di valorizzare i servizi militari (o assimilati) resi senza operare distinzioni a seconda delle singole fattispecie, attraverso l'espressa riconducibilità "a tutti gli effetti" al settore pubblico.

Dunque, è stato precisato che il servizio militare debba essere computato come anzianità di servizio, e ciò si aggiunge non solo per gli A.T.A., ma per ogni ramo del pubblico impiego.

Ed inoltre, la valutabilità - quale servizio A.T.A. effettivo (punti 6 per annualità) - del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge, a prescindere dalla circostanza che sia stato svolto in costanza di nomina o meno, è stata esplicitata dall'art. 485, comma 7, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Difatti, a norma del citato comma 7 dell'art. 485 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione: "[...] *Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti [...]*".

Tale normativa scolastica si ritiene insuscettibile di interpretazione restrittiva, non essendo connotata, nel dato letterale, da alcuna limitazione.

Il tenore generale ed onnicomprensivo del comma 7 riportato ed il contesto in cui si inserisce, indicano, univocamente, la volontà normativa, coerente con l'art. 52, comma 2, seconda parte, Cost., di evitare che il servizio militare obbligatorio (qual era sino alla "sospensione" di tale obbligatorietà, con L. n. 226/04) possa pregiudicare l'attività lavorativa - nello specifico, lo svolgimento dell'attività di A.T.A. - necessariamente ritardata per il periodo di leva.



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

Proprio sulla fattispecie in esame, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 01720/2022, pubblicata in data 10/03/2022, ha accolto la domanda giudiziaria, sancendo che il servizio militare (e/o servizio sostitutivo assimilato per legge) del personale A.T.A. - prestato dopo aver conseguito il titolo di studio valido per l'accesso alle graduatorie, in un periodo nel quale, gli interessati, non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica - deve essere valutato per intero (punti 6)”. Per i Giudicanti “**il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti...il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera ... come anche dell'accesso ai ruoli, in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro, sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici...**”. In definitiva, “**una lettura costituzionalmente orientata dell'articolo 485, comma 7, del decreto legislativo 297/94 (Testo Unico Scolastico) impone di ritenere che debba darsi rilevanza al servizio militare prestato (e/o servizio sostitutivo assimilato per legge) dagli appellanti dopo aver conseguito il titolo valido per l'accesso alle graduatorie ATA, anche se svolto in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica**”.

Il Consiglio di Stato (Sezione VI, Presidente Sergio De Felice) – sentenze n. 8213/2019 e 8234/2019 del 02 dicembre 2019 – ha rappresentato quanto segue: “**il servizio di leva deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie ... Infatti, l'articolo 485, comma 7 del D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) prevede che il servizio militare di leva è valido a tutti gli effetti. La norma di portata generale non può, quindi, essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dal decreto ministeriale impugnato, non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione**”.

Orientamento poi confermato con l'ulteriore sentenza n. 266/2023, sempre Consiglio di Stato, giudizio r.g. 1954/2022 (allegato 6).



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

Sulla questione è intervenuta, risolutivamente, la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con ordinanza emessa dal Presidente, dott. Napoletano Giuseppe, pubblicata in data 02.03.2020, recante n. 5679/20, nell'ambito del ricorso 25472 del 2014.

In particolare, come da estratto del pronunciamento nomofilattico, ritenuto essenziale: *“secondo l’art. 485, comma VII, decreto legislativo 297 del 94, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all’assunzione in ruolo, ai fini della carriera, il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti...”. L’articolo 2050 del decreto legislativo 66/2000, riguardante la valutazione del servizio militare - e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione - come titolo nei concorsi pubblici stabilisce poi, al comma I, che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le forze armate, sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” ed al comma II che “ai fini dell’ammissibilità e della valutazione dei titoli...è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”; secondo controparte ministeriale, dal citato comma II, si dovrebbe desumere che soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro potrebbe essere valutato...Tale interpretazione non è corretta... deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell’articolo 2050, che il comma II non si ponga in contrapposizione al comma I, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche servizi di leva, svolti in pendenza di un rapporto di lavoro, sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe, infatti, testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma I si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma II ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente, altresì, con il principio di cui all’articolo 52, comma II, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell’interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell’utile valutazione di esso, ai fini concorsuali o selettivi; è, dunque, lungo questa linea interpretativa, in cui l’articolo 2050 si coordina e non contrasta con l’articolo 485, comma VII citato, che il sistema generale va connesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (articolo 485 citato), come anche*



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

dell'accesso ai ruoli (articolo 2050 comma I citato), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (articolo 2050, comma II citato), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso gli enti pubblici (articolo 2050, comma I citato); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare... che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie... (In tal senso, rispetto alla analoga previsione... Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 18 settembre 2015, numero 4343... ”.

Sulla fattispecie si è espresso infine il Tribunale di Torino, sezione lavoro, con sentenza del 04.05.2022, il Tribunale di Bergamo, sezione lavoro, con sentenza del 11.05.2022, e il Tribunale di Roma, sezione lavoro, con sentenze n. 7550/2022 e n. 7551/2022 pubbl. il 23/09/2022.

SUI PIÙ RECENTI INTERVENTI DELLA GIURISPRUDENZA: CORTI D'APPELLO DI ROMA E ANCONA

Di recente la Corte d'appello di Roma, nell'ambito del contenzioso r.g. 2717/2022, si è espressa su caso sostanzialmente sovrapponibile con la **sentenza n. 742/2024 (allegato 2)**, riformando la sentenza n. 335/2022 emessa dal Tribunale di Viterbo, enunciando quanto segue: “*L'appello è fondato. 7. Invero, vale osservare che con sentenza n. 41894/2021 la Suprema Corte è intervenuta sulla materia d'interesse affermando quanto segue: “... Con l'unico articolato motivo il MINISTERO ricorrente ha denunciato -ai sensi dell'articolo 360 n.3 cod.proc.civ.- la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 485, comma 7, del d.lgs. n. 297/1994, dell'articolo 2, comma sei, DM nr. 44/2011 e dell'art. 2050 del d.lgs. nr. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare), sostenendo che la corretta interpretazione dell'art. 485, comma 7, del d.lgs. n. 297/1994, alla luce di una ricostruzione logico sistematica della disciplina della materia, deporrebbe nel senso di escludere che al servizio militare di leva possa essere attribuito un punteggio utile ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento ove non prestato in costanza del rapporto di lavoro (di ruolo o a termine). 2. Il ricorso va rigettato, sulla base di quanto affermato da questa Corte in relazione a fattispecie del tutto analoghe (Cass. 2 marzo 2020, n. 5679 cui hanno dato continuità Cass. 31*



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

maggio 2021 nr. 15127 e Cass. 3 giugno 2021 nr. 15467), pur dovendo integrarsi la motivazione della sentenza impugnata nei sensi di cui segue.

.Secondo l'art. 485, comma 7, d.lgs. nr. 297/1994, relativo alla valutazione nella scuola ai fini della carriera dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione in ruolo «il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti».

4. L'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2000, riguardante la «valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici» stabilisce, poi, al comma 1, che «i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e, al comma 2, che «ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro».

5.Secondo il Ministero ricorrente, l'articolo 485 del D. Lgs. 297/1994 sarebbe applicabile soltanto dopo l'assunzione in ruolo, ai fini della ricostruzione di carriera mentre ai fini del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento continuerebbe a trovare applicazione l'articolo 84 del DPR nr. 417/1974, non incompatibile con le disposizioni del D.Lgs. nr. 297/1994, secondo il quale il servizio di leva è valutato come servizio non di ruolo solo se prestato in costanza di servizio di insegnamento non di ruolo.

6.Tale interpretazione non è corretta.

7.L'articolo 84 del DPR nr. 417/1974, collegandosi al precedente articolo 81 e, per il suo tramite, all'articolo 3 del DL nr. 370/1970, disciplinava il riconoscimento del servizio militare dopo l'assunzione in ruolo.

8.La relativa disciplina è, quindi, confluita nel disposto dell'articolo 485 D.Lgs. nr. 297/1994, secondo il meccanismo previsto dall'articolo 676, a tenore del quale «Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante».



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

9. Quanto alla generale disciplina della leva, l'articolo 77 DPR 14 febbraio 1964 nr. 237- nel testo sostituito dall'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958- conteneva, ai commi sette ed otto, disposizioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle successivamente trasfuse nell'articolo 2050, commi 1 e 2, D.Lgs nr. 66/2010.

10. Pertanto, la motivazione della Corte territoriale non è corretta nella parte in cui il giudice dell'appello si è limitato a rilevare la inapplicabilità ratione temporis del D.Lgs. nr. 66/2010, senza esaminare le disposizioni del precedente articolo 77 DPR nr. 237/1964.

11. In particolare, il testo del comma otto del suddetto articolo 77, al pari del comma due del vigente articolo 2050 del D.Lgs del 2010, prevedeva che «Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro».

12. Questa Corte nei precedenti sopra citati, in riferimento alla norma di identico contenuto di cui al comma due dell'articolo 2050 del D.Lgs del 2010 ha già osservato che la disposizione, in una lettura integrata con il comma precedente, non limita la portata della valutazione dei periodi di servizio effettivo di leva nei pubblici concorsi ma ne costituisce una specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili ai fini concorsuali. Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica ed in contrasto con la razionalità intrinseca della previsione -coerente con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione - secondo cui chi sia chiamato ad un servizio obbligatorio nell'interesse della nazione ottiene l'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.

13. Lungo questa linea interpretativa, il sistema generale va connesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui il servizio militare di leva è sempre utilmente valutabile, ai fini della carriera (art. 485) come anche dell'accesso ai ruoli (articolo 77, comma sette, DPR nr. 237/1964 e art. 2050, comma 1, D.Lgs nr. 66/2010), anche se prestato in costanza di rapporto di lavoro (articolo 77, comma otto DPR nr. 237/1964 e art. 2050, comma due, D.Lgs nr. 66/2010), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. **Ciro Santonicola**
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (articolo 77, comma sette DPR nr. 237/1964 e art. 2050, comma uno).

14. Conforme a diritto è dunque la statuizione della Corte territoriale, che ha disapplicato, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2, comma 6, D.M. n. 44/2011 che consentiva rispetto alle graduatorie ad esaurimento la valutazione del solo servizio militare di leva reso in costanza di rapporto di lavoro. ...”.

8. Questa Corte intende dare continuità ai riferiti principi di diritto, non ravvisando ragioni per discostarsi e che richiama anche ai sensi dell'art. 118 att. cpc.

9. Di conseguenza, sussiste il diritto dell'appellante, nelle graduatorie ove ha chiesto l'inclusione ivi comprese le graduatorie di terza fascia ATA vigenti nel triennio 2021/2023, alla valutazione per intero del punteggio per il servizio militare di leva non prestato in costanza di nomina, con ogni conseguenza di legge.

10. Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, va pronunciata conforme declaratoria”.

Dello stesso avviso anche Corte d'appello di Ancona, con sentenza n. 152/2023 pubbl. il 28/03/2023 RG n. 334/2022, che si produce, unitamente a tutti gli altri precedenti richiamati (allegato 3).

ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO IN APPELLO PER PUBBLICI PROCLAMI O CON ALTRE MODALITA'

Gli scriventi legali domandano all'Autorevole Collegio Giudicante, qualora nel presente giudizio fosse configurato un litisconsorzio necessario rispetto alle posizioni di altri soggetti collocati nella graduatoria A.T.A. di terza fascia, per i profili professionali d'interesse, di voler ordinare la



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. *Ciro Santonicola*
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

notificazione del ricorso ex art. 150 o 151 c.p.c., autorizzando, eventualmente, la notifica in modo diverso da quello stabilito dalla legge e prescrivendo la forma più idonea in ragione della sussistenza di particolari circostanze e/o esigenze di maggiore celerità.

CONCLUSIONI**P.Q.M.**

Il Sig. Quartarone Corrado, come sopra rappresentato e difeso, chiede all'Ill.ma Corte di Appello adita di volersi così pronunciare:

Riformare integralmente la Sentenza n. 638/2023 resa dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Bologna, non notificata e pubblicata in data 09/10/2023 nella causa R.G. n. 1058/2022, Giudice del Lavoro Dr. Marchesini e, conseguentemente, accogliere le domande formulate nel giudizio promosso con ricorso R.G. n. 1058/2022, iscritto a ruolo generale in data 01.06.2022, innanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Bologna, finalizzate al riconoscimento del diritto dell'appellante, nelle graduatorie ove ha chiesto l'inclusione e per i profili professionali di interesse, alla valutazione per intero del punteggio per il servizio militare e/o assimilato non prestato in costanza di nomina, con ogni conseguenza di legge.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.

Si allega:

- 1) Sentenza Corte di Appello di Milano;
- 2) Sentenza Corte di Appello di Roma;



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola
Via Amato, 7- 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Cell.3661828489, tel/fax 08119189944
Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

- 3) Sentenza Corte di Appello di Ancona;
- 4) Copia conforme della sentenza impugnata;
- 5) Fascicolo di parte con i documenti ed atti allegati in primo grado;
- 6) Ulteriori precedenti favorevoli.

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminato.

Il ricorrente è tenuto al pagamento del contributo unificato nella misura di € 388,50.

Salvis iuribus.

Castellammare di Stabia (NA)

05.04.2024

Avv. Aldo Esposito

Avv. Ciro Santonicola

